



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 30/07/2020

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA : IMU**

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Trenta** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Presente

			Presente
1	NICCOLETTI PAOLO	SINDACO	Si
2	MORELLI ALESSIA	VICE SINDACO	Si
3	MARIANI LUCA	CONSIGLIERE	Si
4	ASCANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
5	FLAMINI PAMELA	CONSIGLIERE	No
6	PIRCHIO FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
7	BRUNI ROBERTO	CONSIGLIERE	No
8	BATTISTONI GIORDANO	CONSIGLIERE	Si
9	COCCHIA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Si
10	PELUSO ANGELA	CONSIGLIERE	Si
11	PIRRI FEDERICA	CONSIGLIERE	No
12	DIODOVICH GIOVANNI	CONSIGLIERE	No
13	SCRIBONI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Si
14	CASTELLANI CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
15	CASTAGNANI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si
16	GUAZZARONI FEDERICO	CONSIGLIERE	No
17	SERENELLI PAOLO	CONSIGLIERE	No
	Presenti N. 11	Assenti N. 6	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ZANIERI STEFANO , anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta **PUBBLICA** sull'argomento in oggetto.



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**SI DA' ATTO** che il presente punto all'O.d.G. è trattato congiuntamente con i punti n. 7) 8) 9) trattandosi di argomenti collegati, anche se conclusi con separate e specifiche votazioni.

**PREMESSO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

**RICHIAMATO** il vigente regolamento dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 12.08.2014 e successivamente modificato con deliberazioni n. 26 del 30.03.2017 e n.9 del 14.01.2018;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»*;

**DATO ATTO** che a partire dal primo gennaio 2020:

- l'IMU è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dei commi 738 e seguenti dell'articolo 1 della legge 160/2019.
- la TARI, per effetto del rinvio operato con l'articolo 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 continuerà invece ad essere disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m., che istituiva come detto l'imposta unica comunale (I.U.C.);

**VISTA** la Circolare prot. 41981 del 22.11.2019 con la quale sono stati emanati chiarimenti per quanto riguarda l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

**VISTO** l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *«Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- a) *stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) *prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

## **CONSIDERATO** che:

- rispetto alle disposizioni contenute nell'abrogando regolamento I.U.C., ed in particolare rispetto alle disposizioni generali di cui al capitolo 1 e alle disposizioni specificamente riferite all'IMU di cui al capitolo 2, si rende necessario prevedere alcune modifiche ed adeguamenti per allineare le norme regolamentari alle nuove disposizioni di legge;
- con riguardo alle modifiche più significative si segnala:
  - avvisi di accertamento: la normativa prevede che l'avviso di accertamento acquisti efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910;

**DATO ATTO** che per il resto possono essere confermate le disposizioni contenute nell'abrogando regolamento IUC, salvo le modifiche di carattere sistematico o quelle necessarie per ragioni di organicità del testo e per aggiornamenti dei riferimenti normativi;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'articolo 13, c. 15 del D.L.06.12.2011, n. 201 e s.m.:  
*“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle*



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

*entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*

**RICHIAMATO** l'articolo 1, c 767 della L. n. 160/2019 ai sensi del quale *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

**RICHIAMATO** l'articolo 1, c. 779 della L. n. 160/2019 ai sensi del quale *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

**RICHIAMATO** il decreto-legge 9 aprile 2020, n. 18 il quale proroga al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2022;

**PRESO ATTO** che il regolamento che sarà approvato, nella seduta odierna, dal Consiglio comunale per la disciplina della nuova IMU – Imposta Municipale Propria, avrà effetto dal 1° gennaio 2020;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegata proposta di Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art.42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000, con il quale si demanda al consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il nuovo Regolamento della imposta municipale propria allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte integrante e sostanziale (**ALL. 1**);

**RICHIAMATO** l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, tra le funzioni dell'organo di revisione, quella di esprimere un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 verbale n. 62 del 27/07/2020 (**ALL.2**);

**RICHIAMATO** il Verbale della seduta della Commissione Consiliare del 28.07.2020, agli atti;

**VISTI** i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, - in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del V Settore –Risorse;

**VISTI** gli artt. 42, 49 e 124 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.101 del 19.12.2017;

**VISTO** il Regolamento generale delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 17.05.2018;



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

**UDITA** la Relazione del Consigliere ASCANI Assessore al Bilancio.

**UDITO** il dibattito come da verbale di trascrizione.

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti

## DELIBERA

1. **LA PREMessa** è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione della disciplina della nuova IMU - Imposta Municipale Propria (**ALL. 1**);
3. **DI DICHIARARE** abrogato il precedente regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 12.8.14 ;
4. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
5. **DI DARE ATTO** altresì che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
7. **DI PUBBLICARE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020
8. **DI DEMANDARE** ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241, al Responsabile del V Settore- Risorse ogni altro atto procedimentale necessario e conseguente.

Inoltre stante l'urgenza,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE**, espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti

## DELIBERA



# COMUNE DI LORETO

---

Provincia di Ancona

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.vo n.267/2000.



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

**PUNTO N. 6 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU)  
PUNTO N. 7 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) ANNO 2020  
PUNTO 8 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI)  
PUNTO 9 TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E CONSEGUENTE  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE , SCADENZE DI PAGAMENTO ED  
AGEVOLAZIONI**

**ASSESSORE ASCANI:** buonasera a tutti cercherò di essere più veloce possibile nello spiegare, enunciare e raccontare quali sono le motivazioni per cui andiamo ad approvare il regolamento dell'IMU, le aliquote dell'IMU, l'approvazione del regolamento della TARI, così come l'approvazione del regolamento tariffario. Anzitutto ringrazio la dottoressa Monica Leoni e la dottoressa Pettinari che sono qui stasera perchè per qualsiasi eventuale delucidazione si sono rese disponibili, come sempre tra l'altro, mi permetto anche di dire, poi magari faremo gli elogi alla fine che per la d.ssa Pettinari questo è l'ultimo consiglio comunale, lo è anche per noi ma magari qualcuno di noi è così fuori di testa da ricandidarsi e tornerà a questo Consiglio comunale, la dottoressa andando in pensione il prossimo 5 ottobre di certo per lei questa è l'ultima esperienza, richiedo un applauso per la d.ssa Pettinari, perché al di là di ogni aspetto a meno che la dottoressa non voglia candidarsi e tornare a questo Consiglio comunale, questo è possibile perché non sarà più dipendente e quindi. Il 27 dicembre del 2019 giorno in cui abbiamo approvato bilancio di previsione 2020-2021-2022 e in cui abbiamo approvato piani tariffari, lo stesso giorno il governo convertiva in legge il decreto 34 /2019 e la legge 160 dello stesso giorno in cui viene istituita la nuova IMU che viene chiamata Imposta Municipale Propria e sostanzialmente va anche ad annullare la IUC che è l' Imposta Unica Comunale, all'interno della IUC erano l'IMU, la TASI e la TARI. Questa modifica, fondamentalmente, prevede l'abolizione della IUC, l'applicazione del nuovo regolamento IMU e del nuovo regolamento TARI che vengono scorporati e tenuti in modo separato, lo scopo appunto è quello di avere due regolamenti che gli utenti possono





# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

consultare in modo snello. Li abbiamo scorporati e al tempo stesso va anche precisato che non ci son variazioni fondamentali per le aliquote sia dell'IMU che della TARI, meglio poi discuteremo il piano tariffario, il piano tariffario della Tari ha subito delle modifiche dalle nuove indicazioni della Arera. L' IMU avrà gli stessi importi , lo stesso schema delle aliquote che avevamo già approvato nella seduta del 27 dicembre ,ma ovviamente tutto quello che abbiamo approvato era relativo alla legge vigente nel 2019 , per cui oggi dobbiamo riapprovare ciò che avevamo approvato, nello specifico l'IMU ha le stesse aliquote, come dicevo così come le stesse riduzioni che sono il 50% sulla base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli o viceversa, il 50% sulla base imponibile per le abitazioni dichiarate inagibili, il 50% sulla base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e del 25% sulla base imponibile sulle abitazioni concesse in locazione a canone concordato. Il regolamento manterrà le stesse scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre come sempre, ricordo che abbiamo prorogato anche in consiglio comunale del 30 giugno la scadenza del 16 giugno 2020 al 30/09/2020 abolendo le sanzioni imposte, quindi coloro che non hanno provveduto lo potranno fare entro il 30 settembre. La stessa cosa, quindi come vi dicevo lo schema della aliquote IMU non vado ad enunciarlo ma sono le stesse che avevamo approvato, vale la stessa cosa per quanto concerne il regolamento della TARI. È un nuovo regolamento che ha le stesse motivazione del precedente per essere riemesso ed in particolar modo questo regolamento sostanzialmente identico al precedente , ha alcune modifiche importanti ed in particolare un allegato, un appendice che è presente nel regolamento della TARI che merita di essere discusso e valorizzato che è appunto la possibilità per il solo anno del 2020 ad applicare riduzioni alla parte variabile della tassa rifiuti per quelle attività che hanno subito la chiusura obbligatoria a causa dell'epidemia da Covid19, nella fattispecie, appunto nel regolamento abbiamo introdotto un'appendice che verrà poi stralciata all'interno della sua validità che ha appunto una valenza temporale del solo anno 2020 in cui vengono indicate le modalità , i tempi ed i requisiti per accedere alla riduzione de 25 % sulla parte variabile della tariffa per utenze non domestiche il cui codice ATECO sono individuati nella tabella , nell'allegato della citata deliberazione ed il 10% sulla variabile delle tariffa per utenze domestiche che economicamente svantaggiate, in possesso per l'anno delle condizioni per l'emissione del bonus per il disagio economico per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato. Per ottenere le agevolazioni straordinarie previste per il solo anno 2020, i contribuenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti secondo i codici Ateco, essere in possesso dei requisiti richiesti per il bonus idrici-gas-elettrico ed



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

abbiano ottenuto lo stesso entro il mese di luglio 2020 essere chiaramente in regola con il pagamento delle annualità precedenti della tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che non domestiche. La riduzione verrà applicata sull'importo relativo al pagamento della terza rata con scadenza 28 febbraio 2021, perché andiamo anche a precisare che con delibera n. 88 di Giunta noi abbiamo definito le tre nuove scadenze che sono 30 settembre e 30 novembre e 28 febbraio 2021. È importante ricordare, vedremo poi nell'approvazione dell'assestamento, che in ogni caso questo comune, questa amministrazione si è impegnata per una scontistica che abbiamo già finanziato e andremo ad approvare dopo di 54 mila euro sulla TARI, proprio a fronte della previsione della riduzione del 25% in particolare per le utenze non domestiche. Quindi questo è un ulteriore impegno importante di questa amministrazione che esce fuori anche dalla volontà dall'assessorato al commercio di aiutare quelle utenze e quindi quelle attività che hanno avuto la chiusura obbligatoria e hanno avuto delle difficoltà, quindi ulteriore sforzo da parte dell'Amministrazione nel contribuire a ripartire, non è facile ma per quel che possiamo, ci proviamo, quindi un impegno di 54 mila euro, una scontistica prevista di 54 mila euro. A seguito del regolamento che, ribadisco è identico, siamo stati anche costretti, e qui non è a causa della legge 160/2019, ma in funzione dell'entrata in vigore della delibera ARERA, di elaborare un nuovo piano tariffario della Tari che abbiamo approvato nel 2019 ma la nuova delibera ARERA e le successive integrazioni dell'autorità, hanno spinto ed hanno obbligato in comune ad inviare alla TO 3 il piano tariffario, la To 3 lo ha rielaborato e ce lo ha rigirato. Fondamentalmente positivo, non ci sono importanti variazioni degli importi complessivi, anzi tutt'altro abbiamo visto proprio che la valutazione degli anni precedenti tra costi fissi e costi variabili, questa è stata un'amministrazione che ha sempre centrato i giusti capitoli perché fondamentalmente la TO 3 ci ha rigirato lo stesso piano tariffario che noi avevamo già lavorato il 27 dicembre, ovviamente ci saranno delle piccole variazioni che sono state oggetto della interpretazione diversa che l'Arera ha dato, infatti ve lo vado proprio a leggere: "in generale si assiste ad una diminuzione della tariffa ad eccezione dei casi in cui sono stati inseriti nel medesimo conteggio nucleo familiare e metri quadri, purtroppo e le dimensioni dell'abitazione. " quindi per assurdo ci discostiamo da una volontà comune che era quella della tariffa puntuale sulla persona, questa è delibera ARERA quindi non possiamo farci nulla e quindi la persona che vive da sola in una casa di 300 metri quadri, purtroppo subirà una leggera variazione perché abbiamo fatto delle simulazioni in funzione del fatto che viene anche ad impattare in metri quadri la casa, l'abitazione, ci sarà invece una piccola riduzione per i nuclei familiari numerosi e quindi ci sarà su quelle che sono le famiglie da due, tre,



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

quattro componenti. Purtroppo per alcuni aspetti ci saranno piccole variazioni , anche li stiamo parlando di un euro, due, sette euro, poichè dalle simulazioni abbiamo comunque verificato che queste variazioni significano tra loro e vanno da un -7/8 euro a + 2/8 euro rispetto al 2019. Non c'è una grossa differenza in questo , purtroppo ve detto che ci sarà comunque un discostamento da quello che anche come consiglio comunale avevamo come volontà, magari lasciando a coloro che ci seguiranno a voler puntare sulla tariffa puntuale. Come ho detto prima le scadenze delle rate saranno 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio e non verranno applicate sanzioni ed interessi per i ritardi di pagamenti perché sono stati rimodulati appunto, e, gli avvisi di pagamenti verranno tutti emessi ed inviati alla cittadinanza entro i primi dieci giorni di settembre e all'interno dello stesso avviso di pagamento ci sarà anche la tesserina con il codice a barre per il ritiro dei sacchetti e quindi fondamentalmente il quadro si chiude, preciso che di questo abbiamo discusso in Commissione martedì scorso, approfondito e se ci sono delle domande andiamo a vedere, ovviamente la materia è articolata per quanto in ogni caso un adeguamento alla legge 160 è una necessità di dover scorporare i regolamenti e di doverli approvare questa sera

**PRESIDENTE:** grazie Ascani , è aperto il dibattito per chiarimenti, delucidazioni se non c'è necessità di ulteriori approfondimenti mettiamo i voti i quattro punti , questi hanno immediata esecutività . Prego Castellani

**CONSIGLIERA CASTELLANI:** si volevo sottolineare che in effetti di questo argomento si è parlato in Commissione, forse abbiamo un'altra volta dimostrato come la commissione riesce forse a farci chiarire quei dubbi che nel momento in cui vengono esposti sono già stato sviscerati e quindi compresi, abbiamo compreso che ci sono questi organismi che stanno al di sopra delle municipalità ed in sostanza ci danno dei paletti entro i quali dovere per forza stare, e questa ad esempio della valutazione della dimensione della propria abitazione per quanto riguarda la TARI piuttosto che del numero determinante , quindi la parte variabile, quanto effettivamente la persona può conferire di rifiuti , fa sì che ci possono essere delle figure , magari sole , quindi la persona che vive ancora nella casa di famiglia dove erano tante persone ed ora è solo, potrebbe avere un leggero incremento della bolletta, diciamo che se arriveremo a pagare piano piano quello che conferiamo, sarebbe la cosa più democratica, perché io penso che il numero delle persone e la superficie della casa non significhi niente, perché potrebbe essere una persona bravissima, che mette tutti i rifiuti divisi per cui non pesa sulla collettività se non per la parte del riciclo e invece c'è magari la persona che butta tutto nell'indifferenziato senza badare più di tanto e fa sicuramente un danno alla collettività. Quindi perché non premiare ,perché non essere più favorevoli per quel soggetto che



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

effettivamente dimostra e collabora anche con le istituzioni in questo caso, anche perchè mi pare di aver capito che comunque quando si spende nei confronti del COSMARI viene tutto quanto ripartito per i cittadini, per gli utenti, quindi diciamo che se abbiamo una forma di risparmio forse è un beneficio diffuso e preciso per chi è virtuoso è ancora più bella la cosa. Comunque abbiamo compreso anche perchè i funzionari sono stati precisi e ci hanno spiegato con attenzione, siamo contenti anche che le indicazioni che anche noi avevamo dato in tempi non sospetti quando eravamo appena usciti dalla problematica pressante della chiusura di tutto e di essere vicini alle persone e di consentire dei ritardi e di avere maggiore agevolazione sia stato sostanzialmente compreso anche dall'amministrazione anche perchè i cittadini le problematiche vere le hanno nelle loro vite. Quindi il nostro voto sarà un voto espresso a favore

**PRESIDENTE:** grazie Castellani, non vedo altre richieste di intervento, quindi andiamo a metterle ai voti:

PUNTO N. 6 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) chi è favorevole è pregato di alzare la mano

Favorevoli all'unanimità dei presenti siamo in 11

Immediata esecutività dell'atto, votazione come la precedente

Favorevoli all'unanimità

PUNTO N. 7 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 chi è favorevole

Favorevoli all'unanimità dei presenti

Immediata esecutività dell'atto, votazione come la precedente

Favorevoli all'unanimità

PUNTO 8 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) chi è favorevole è pregato di alzare la mano

Favorevoli all'unanimità dei presenti

Immediata esecutività dell'atto, votazione come la precedente

Favorevoli all'unanimità

PUNTO 9 TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, SCADENZE DI PAGAMENTO ED AGEVOLAZIONI chi è favorevole è pregato di alzare la mano



# COMUNE DI LORETO

---

Provincia di Ancona

Favorevoli all'unanimità dei presenti

Immediata esecutività dell'atto , votazione unanime



# COMUNE DI LORETO

---

Provincia di Ancona

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SCRIBONI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

## PARERI

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PETTINARI PAOLA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 24/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PETTINARI PAOLA



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 09/09/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. n. 267/2000.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.

Immediatamente, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO